REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 389

Estratto del processo verbale della seduta del

3 marzo 2023

oggetto:

DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE 27 APRILE 2022, N. 1014/PC LR N. 64/1986, ART. 10, COMMA 1, LETTERE B) E C) E DPREG. 17 MAGGIO 2002, N. 0140/PRES., ART. 4 E ART. 4 BIS. PIANO DEI FINANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022 LINEA FINANZIAMENTO D2: SOSTITUZIONE DI DOTAZIONI BASE NON PIÙ FUNZIONANTI.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*	*presente*
Riccardo RICCARDI	*Vice Presidente*	*presente*
Sergio Emidio BINI	*Assessore*	*presente*
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*
Tiziana GIBELLI	*Assessore*	*presente*
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*	*presente*
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*
Barbara ZILLI	*Assessore*	*presente*

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'Amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti sub-regionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Atteso che le funzioni della Protezione civile della Regione istituita, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 64/86, quale struttura di rilevanza generale con compiti di coordinamento unitario delle attività di protezione civile, si esplicano principalmente nei livelli di previsione, prevenzione ed intervento, finalizzati rispettivamente, all'abbassamento delle soglie di rischio, alla gestione delle emergenze ed al ripristino della situazione di normalità;

Rilevato che, ai sensi dell'art.7 della citata L.R. n.64/86, l'ente di base per la protezione civile nonché elemento fondante del sistema integrato è il Comune a cui è riconosciuta la responsabilità primaria dell'intervento all'insorgere di situazioni o eventi che comportino gravi danni o pericolo di gravi danni, ovvero di entità tali da poter essere affrontati con misure ordinarie;

Rilevato che, in particolare per l'attuazione della citata legge ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b) della L.R. 64/1986 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali, singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato di protezione civile, per l'acquisizione di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito, comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 140/Pres. di approvazione del "Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati ed alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10, primo comma della L.R. 64/1986";

Viste le modifiche apportate al citato D.P.Reg. 140/2002 con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0204/Pres.;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, il citato Regolamento prevede che i finanziamenti possono essere concessi per:

a) dotazione, mantenimento operativo, rinnovo di attrezzature e mezzi operativi;

b) dotazione di sedi di allocamento e deposito;

c) organizzazione e svolgimento di esercitazioni;

d) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione;

e) attuazione di progetti organici ed articolati afferenti alle tipologie di cui ai punti precedenti;

Constatato, inoltre, che il Regolamento medesimo stabilisce, all'articolo 3, che la concessione dei finanziamenti avvenga sulla base della "Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile", nei limiti delle risorse disponibili, ed in particolare ai sensi dell'art. 4, comma 4 con l'adozione del "Piano tecnico annuale", che definisce gli indirizzi generali di organizzazione e sviluppo del Sistema regionale di

protezione civile ed i criteri di ammissibilità e di priorità, sulla base dei quali viene stilata la graduatoria per la concessione dei finanziamenti relativamente all'anno di riferimento;

Ricordato che il comma 2 dell'articolo 4 bis del citato Regolamento prevede che, al fine di perseguire il potenziamento dell'operatività del Sistema regionale integrato di Protezione civile, al di fuori dei casi previsti al comma 1 ed in deroga alla pianificazione prevista dall'articolo 4, la Giunta regionale, su motivata relazione tecnica del direttore Centrale e su proposta dell'Assessore regionale alla Protezione civile, può autorizzare la concessione di finanziamenti per le tipologie di cui all'art. 6 del Regolamento;

Considerato che nel recepire quanto sopra, il piano dei finanziamenti per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l'anno 2022, adottato con decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla Protezione civile 27 aprile 2022, n. 1014/PC/2022, ha disciplinato la concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 64/1986 e dell'articolo 4 bis del D.P.Reg 140/Pres per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l'anno 2022;

Considerato, inoltre, che detto strumento si pone quale obiettivo primario il potenziamento della componente volontaristica del Sistema regionale di protezione civile attraverso lo sviluppo dei seguenti elementi:

- consentire ai volontari il graduale rinnovamento degli equipaggiamenti e la sostituzione dei DPI di III categoria necessari per l'espletamento delle attività richieste (linea di finanziamento A1 e A2);
- garantire la mobilità dei volontari sul territorio mediante la sostituzione/integrazione di mezzi vetusti di trasporto di uomini ed attrezzature avuto riguardo all'effettivo impiego degli stessi ed al numero di volontari costituenti il singolo gruppo comunale /Associazione di volontariato di Protezione Civile (linea di finanziamento B1 e B2);
- potenziare il sistema di Protezione Civile diffuso mediante l'acquisto di particolari mezzi/attrezzature da concedere in comodato d'uso gratuito a gruppi di comuni/associazioni in base ad un articolato/strutturato progetto che consideri anche la capacità/rapidità di intervento sul territorio (linea di finanziamento C);
- procedere, avuto riguardo dell'analisi dello status quo, al finanziamento mirato della realizzazione, riqualificazione o ampliamento di sedi di allocamento per i gruppi comunali di Protezione Civile per assicurare un presidio logistico sul territorio a vantaggio di tutto il sistema di protezione civile (linea di finanziamento D1);
- procedere, sulla base di puntuali necessità a sostituzioni di attrezzature dotazioni base non più funzionanti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità operativa (linea di finanziamento D2);

Viste le deliberazioni 30 settembre 2022, n. 1419, 28 ottobre 2022, n. 1601 e 3 febbraio 2023, n. 171, con le quali la Giunta regionale ha approvato i riparti riguardanti le linee di finanziamenti A1, A2, B1, B2 e C di cui al decreto n. 1014/PC/2022;

Richiamato l'articolo 4 del Piano dei Finanziamenti, lettera D, il quale prevede che, entro i termini indicati dal bando stesso, prorogati con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile 7 giugno 2022 n. 1337/PC/2022, si provvede a raccogliere le istanze relative:

- al finanziamento di nuove sedi di allocamento e/o ampliamenti o ristrutturazioni di sedi esistenti (D1);

- a sostituzioni di dotazioni base non più funzionanti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità operativa (D2);

Rilevato che dette istanze, secondo quanto disciplinato dal decreto n. 1014/PC/2022, saranno tenute in considerazione per un successivo stanziamento di fondi ai sensi dell'articolo 4 bis del D.P.Reg 17 maggio 2002 n. 140/Pres;

Vista la relazione del Direttore Centrale della Protezione civile della Regione di data 28 febbraio 2023 concernente la sostituzione di attrezzature dotazioni base non più funzionanti dei gruppi comunali di protezione civile, per poter adeguatamente intervenire durante le situazioni emergenziali, dalla quale si evince che è stabilita la concessione di un finanziamento massimo pari a euro 20.000,00 per ciascun Comune, al fine di poter soddisfare le acquisizioni prioritarie rispetto alle esigenze segnalate;

Ritenuto, in conformità a quanto proposto dalla citata relazione, di autorizzare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 bis del DPReg 0140/2002, la concessione dei finanziamenti straordinari per la sostituzione di dotazioni base non più funzionanti (linea D2) ai beneficiari e per gli importi indicati nella tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, e per le finalità individuate nella tabella 2, parte integrante del presente provvedimento, per una spesa complessiva pari ad euro 723.084,89, a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n.64;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla protezione civile,

La Giunta regionale, all'unanimità

D E L I B E R A

1. Al fine di garantire l'operatività dei gruppi comunali di protezione civile, è autorizzata, in conformità a quanto proposto nella relazione del Direttore centrale della Protezione civile della Regione del 28 febbraio 2023 e per i motivi indicati in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 bis del D.P.Reg. 0140/2002, la concessione dei finanziamenti straordinari per la sostituzione di dotazioni base non più funzionanti (linea D2) ai beneficiari e per gli importi indicati nella tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, e per le finalità individuate nella tabella 2, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a euro 723.084,89.

2. La spesa complessiva di euro di euro 723.084,89, a copertura dei finanziamenti di cui al punto 1, è posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

3. All'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente deliberazione provvede, ai sensi degli articoli 10 e 33 della L.R. 64/1986, l'Assessore regionale delegato alla protezione civile con propri provvedimenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE